

(N. 1935)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 27 marzo 1957 (V. Stampato n. 2753)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1957

Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

In materia di stato dei sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.

#### Art. 2.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.

#### Art. 3.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 250 unità ed è compreso nell'organico generale dei marescialli maggiori.

L'organico fissato dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, è aumentato di 90 marescialli maggiori ed è diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio decide il Ministro delle finanze, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.

La costituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sarà diminuito di 19 unità in ciascuno dei primi due anni e di 20 unità in ciascuno dei tre anni successivi.

#### Art. 4.

In tempo di pace il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, soltanto nei seguenti casi:

il sottufficiale di complemento, d'autorità, per istruzione;

il sottufficiale della riserva, col suo consenso, per speciali esigenze.

I richiami col consenso del sottufficiale sono sempre disposti con decreto ministeriale previa intesa col Ministero del tesoro.

In tempo di pace il sottufficiale del ruolo di onore non può essere chiamato in servizio.

#### Art. 5.

Il sottufficiale che abbia compiuto complessivamente quindici anni di effettivo servizio nella posizione di servizio permanente, di ferma volontaria o di rafferma, o che sia divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti e riservati ai sottufficiali della Guardia di fi-

manza ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dall'inabilità al servizio, ai sensi del primo comma e, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma stesso, dalla data di presentazione delle domande.

La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data del collocamento in congedo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio ai sensi del primo comma, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non può fare domanda d'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere c), d), e) e dell'articolo 40, lettere b), c), d), e), f) della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado.

#### Art. 6.

L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Il Ministro delle finanze può, in ogni caso, ordinare direttamente un'inchiesta formale.

#### Art. 7.

Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla data di entrata in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni dalla presente legge.

## Art. 8.

La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'articolo 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.

## Art. 9.

Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

## Art. 10.

La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è soppressa.

Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneità al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.

Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568.

## Art. 11.

Il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanziari.

I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

I limiti di età previsti dal presente articolo per la cessazione dal servizio e dall'annessa tabella A per la cessazione dal servizio permanente entrano in vigore dal 1° aprile 1957.

## Art. 12.

L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

## TABELLA A.

*Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.*

Gradi	Età
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale . . . . .	58
Maresciallo maggiore . . . . .	55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario	54
Brigadiere . . . . .	53

## TABELLA B.

*Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi di servizio in tempo di pace.*

Gradi	Età
Maresciallo maggiore . . . . .	55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario .	54
Brigadiere e sottobrigadiere . . . . .	53